

Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

CAPO II

Grafia unitaria

Art. 13

(Grafia ufficiale della lingua friulana)(1)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;

b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma qu+vocale >>.

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L. R. 13/1998

2 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

Art. 14

(Uso della grafia ufficiale friulana)(2)

1.

(ABROGATO)

(4)

2.

(ABROGATO)

(5)

3.

(ABROGATO)

(6)

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

(1)

4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 57, comma 1, L. R. 9/1999

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 6, L. R. 28/2018

3 Comma 4 bis aggiunto da art. 17, comma 5, L. R. 17/2004

4 Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

5 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007

6 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 29/2007